

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A) come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1307 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

AGGIORNAMENTO AL 01/01/2007

Esenzioni ex art. 10

Nulla è dovuto per:

- o Procedimenti già esenti.
- o Procedimenti di rettificazione di stato civile.
- o Procedimenti in materia tavolare.
- o Procedimenti cautelari attivati in corso di causa.
- o Procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- o Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.
- o Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad € 2.500,00.
- o Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni di mantenimento della prole.
- o Altri procedimenti riguardanti la prole.
- o Procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, V del libro quarto del cod. proc. civ. ⁽¹⁾
- o Procedimenti di cui all'art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto)

La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

Importi Contributo Unificato ex art. 13

VALORE DELLA CONTROVERSIA				CONTRIBUTO	
A)		fino a	€ 1.100,00	€ 30,00	
B)	Superiore a	€ 1.100,00	fino a	€ 5.200,00	€ 70,00
Il medesimo importo è previsto per:					
o Processi di volontaria giurisdizione.					
o Processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI del cod. proc. civ. ⁽²⁾					
o Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare.					
C)	Superiore a	€ 5.200,00	fino a	€ 26.000,00	€ 170,00
Il medesimo importo è previsto per:					
o Processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace.					
D)	Superiore a	€ 26.000,00	fino a	€ 52.000,00	€ 340,00
Il medesimo importo è previsto per:					
o Processi civili di valore indeterminabile.					
o Per il giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento l'importo del contributo qui indicato è <u>ridotto alla metà</u> .					
E)	Superiore a	€ 52.000,00	fino a	€ 260.000,00	€ 500,00
Il medesimo importo è previsto per:					
o Ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. ⁽³⁾					
<i>Per la determinazione del contributo unificato nei processi amministrativi si veda anche in fondo a questa pagina.</i>					
F)	Superiore a	€ 260.000,00	fino a	€ 520.000,00	€ 800,00
G)	Superiore a	€ 520.000,00			€ 1.110,00

Se manca la dichiarazione relativa al valore della causa, il processo si presume del valore indicato alla lettera g).

ALTRI RICORSI AMMINISTRATIVI ⁽³⁾

Il contributo dovuto è pari a € 250,00 per:

- Ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione, previsti dall'art. 21bis della legge 1034/1971.
- Ricorsi in tema di accesso agli atti, previsti dall'art. 25, comma 5 della legge 241/1990 (ad eccezione dei ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005, per i quali il contributo unificato non è dovuto).
- Ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato.
- Ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.

Il contributo dovuto è pari a € 1.000,00 per i ricorsi previsti dall'art. 23-bis, comma 1 della legge 1034/1971, nonché da altre disposizioni che richiamano l'art. 23-bis.

Il contributo dovuto è pari a € 2.000,00 per i ricorsi di cui al punto precedente (art. 23-bis) in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità.

CONTRIBUTO DIMEZZATO (rispetto allo scaglione di riferimento)

- Procedimenti speciali previsti nel libro IV, titolo I (procedimenti sommari) del cod. proc. civ. ⁽⁴⁾;
- Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento;
- Procedimenti di sfratto per morosità: per i quali il valore della causa si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida;
- Procedimenti di finita locazione: il cui valore si determina in base all'ammontare del canone di un anno.

PROCESSI DI ESECUZIONE IMMOBILIARE

Il contributo dovuto è pari a € 200,00.

ALTRI PROCESSI ESECUTIVI (ad eccezione dei processi esecutivi mobiliari d'importo inferiore a € 2.500,00)

Il contributo dovuto è pari a € 100,00 (metà dell'importo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare).

PROCESSI DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Il contributo dovuto è pari a € 120,00.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LOCAZIONE (e decreti ingiuntivi), COMODATO, OCCUPAZIONE SENZA TITOLO E IMPUGNAZIONE DI DELIBERA CONDOMINIALE

Il contributo dovuto è pari a € 103,30.

PROCEDURE FALLIMENTARI (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)

Il contributo dovuto è pari a € 672,00.

INSINUAZIONE TEMPESTIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato non è dovuto.

INSINUAZIONE TARDIVA AL PASSIVO

Il contributo unificato è calcolato in base al valore del credito per cui si procede.

CAUSE E ATTIVITÀ CONCILIATIVE IN SEDE NON CONTENZIOSA DI VALORE INFERIORE A € 1.033,00 E PROVVEDIMENTI AD ESSE RELATIVI

E' dovuto il solo contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni (art. 46, c. 1 della Legge 21 novembre 1991, n. 374 – *Istituzione del giudice di pace*, come sostituito dalla Legge Finanziaria 2005).

Il Ministero della Giustizia con la nota del 30 dicembre 2004 sottolinea *“che essi sono stati assoggettati soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto previsto dal comma 308 dell'articolo approvato, ferme restando l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, come originariamente previste.”*

RILASCIO DI COPIE AUTENTICHE

Per il rilascio di copie autentiche anche da parte degli Uffici Giudiziari è dovuto un unico diritto fisso di € 5,16 per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.

Le copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti soggetti a contributo unificato richieste dalle parti del provvedimento sono esenti da bollo.

NOTE:

(1) i capi I, II, III, IV, V del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o della separazione personale dei coniugi;
- o dell'interdizione e dell'inabilitazione;
- o disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
- o disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati;
- o dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

(2) il capo VI del titolo II del libro IV del cod. proc. civ. riguarda le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

(3) nei casi contrassegnati dalla presente nota l'onere relativo al pagamento del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

(4) i capi I, II, III, IV, del titolo I del libro IV del cod. proc. civ. trattano rispettivamente:

- o del procedimento d'ingiunzione;
 - o del procedimento per convalida di sfratto;
 - o dei procedimenti cautelari;
 - o dei procedimenti possessori.
-